

POLITICHE AGRICOLE

Beatrice Pieraccioli

Le leggi licenziate nel corso del 2018 dalla Seconda Commissione afferenti il settore agricolo sono in prevalenza interventi di natura manutentiva che apportano modifiche, adeguamenti e miglioramenti alla disciplina vigente.

Due sono gli interventi normativi di tipo innovativo, rappresentati dalla legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 in materia di cammini regionali, esaminata in congiunta con la Quarta Commissione permanente, e dalla legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 in materia di lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti di esclusiva provenienza aziendale.

1. CACCIA

La prima legge approvata dalla Seconda Commissione è la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 che introduce modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”) in materia di gestione faunistico venatoria. In particolare le modifiche riguardano la disciplina dei comitati di gestione degli ATC.

Nel corso dell'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina dei comitati di gestione degli ATC, introdotte prima con la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 e successivamente sostituite con la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84, è emersa la necessità di disciplinare compiutamente le ipotesi di decadenza dalla carica dei componenti dei comitati medesimi.

Per questo si prevede che il componente decaduto continui nell'esercizio delle funzioni sino alla nomina del sostituto; tale previsione non si estende ai casi in cui la causa della decadenza è imputabile alla responsabilità del singolo componente in quanto in tali casi si ritiene prevalente l'interesse alla integrità dei componenti dell'organo.

Inoltre per assicurare il regolare svolgimento dell'attività di questi organismi si è ritenuto necessario prevedere che la disposizione di cui sopra si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Si segnala che in aula è stato presentato ed approvato un emendamento per chiarire che la permanenza in carica fino alla nuova nomina non si applica nel caso in cui il componente si dimetta volontariamente dall'incarico.

2. FORESTE

Altro intervento di tipo manutentivo è costituito dalla legge regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000) che introduce modifiche alla legge regionale 39/2000 (Legge forestale della Toscana) aventi la finalità di prevenire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono dei boschi.

L'intervento normativo prevede una serie di misure volte a:

- ottimizzare gli interventi pubblici forestali attuati dagli enti competenti rafforzando il sistema dei controlli regionali;
- favorire la gestione attiva delle risorse e dei paesaggi forestali, valorizzando le vocazioni locali ed il ruolo multifunzionale del bosco. A tal fine la Regione intende promuovere le comunità del bosco intese come insieme di aree gestibili omogeneamente con la finalità di innescare processi di recupero e miglioramento ecologico anche a scopo di prevenzione del dissesto idrogeologico;
- prevedere interventi straordinari di prevenzione degli incendi boschivi per specifiche aree da realizzare con appositi piani (AIB).

Nella fase istruttoria è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico-politico, partecipato dai competenti uffici della Giunta e del Consiglio al fine di esaminare le osservazioni emerse durante le consultazioni, nonché le criticità evidenziate nelle scheda di legittimità e di fattibilità.

In particolare l'ufficio legislativo aveva espresso perplessità sugli articoli 4 e 5 della proposta di legge. L'articolo 4, nel testo assegnato, prevedeva che la Regione promuovesse forme di gestione attiva del bosco attraverso le comunità del bosco, con l'istituzione nell'ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l'incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati alla gestione del bosco.

A seguire, l'articolo 5 prevedeva che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale disciplinasse i contenuti e le modalità per l'implementazione della sezione dedicata alle comunità del bosco.

In relazione a tali disposizioni si osservava che la proposta di legge risultava mancante per quanto atteneva le definizioni dei termini di comunità di bosco e di gestione attiva del bosco. Inoltre si evidenziava come l'articolo 5 contenesse una sorta di delega in bianco alla Giunta regionale rimettendo ad un atto di quest'ultima la individuazione dei criteri e delle modalità per l'implementazione della sezione dedicata alle comunità del bosco.

In accoglimento dei suggerimenti dell'ufficio legislativo, il testo della proposta di legge è stato riscritto introducendo una definizione di gestione attiva del bosco che fa riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" che definisce la gestione

forestale sostenibile o gestione attiva come *“l’insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi eco sistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme ed ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora ed in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi”*.

Inoltre si è provveduto a definire la comunità del bosco intesa come l’insieme dei soggetti pubblici e privati che in accordo provvedono alla gestione attiva di aree boschive. Per quanto concerne invece i contenuti e le modalità per l’implementazione della sezione, si introduce il rinvio espresso al regolamento forestale.

E’ stato inoltre approvato un emendamento, presentato dal Presidente della Seconda Commissione, con cui si introduce la possibilità per il proprietario di effettuare da solo o in economia interventi di taglio per autoconsumo per superfici inferiori ad un ettaro. Con questa modifica si estende altresì la deroga all’iscrizione nell’elenco delle ditte, prevista per l’imprenditore agricolo professionale, anche al coltivatore diretto che effettua, direttamente o tramite i propri dipendenti o i propri coadiuvanti familiari, interventi di taglio su superfici di loro proprietà.

Si segnala infine che la commissione ha approvato l’inserimento di una clausola valutativa predisposta dal settore analisi della fattibilità che tiene conto del processo di attuazione e dei risultati delle politiche di gestione attiva del bosco nonché dell’attività di prevenzione antincendio boschivo.

3. AGRICOLTURA

Con la legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale) la Regione Toscana interviene al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali caratteristiche della realtà produttiva toscana, introducendo la possibilità, per gli agricoltori e le aziende agricole, di lavorare, trasformare e confezionare i prodotti di esclusiva produzione aziendale nella propria abitazione o nei locali dell’azienda o in apposito locale polifunzionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti.

Tale finalità corrisponde a quella perseguita dalle altre Regioni che hanno normato la materia con leggi regionali relative alla lavorazione, la trasformazione e il confezionamento di minimi quantitativi di prodotti agricoli: Abruzzo, legge regionale 11 giugno 2008, n. 8 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli),

Umbria legge regionale 2 aprile 2014, (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 1997, n. 14). Altre Regioni, in diretta applicazione di regolamenti europei, hanno disciplinato la materia direttamente con atti amministrativi generali (vedi deliberazione Giunta regionale della Liguria n. 1286/2012 "Modalità di applicazione della multifunzionalità nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari aziendali da parte delle aziende agricole liguri e requisiti igienico sanitari dei relativi locali polifunzionali").

La necessità per la Toscana di intervenire sul piano legislativo scaturisce dall'esigenza di offrire ai destinatari della legge regionale un quadro certo di riferimento in cui operare, tenuto conto delle piccole dimensioni delle aziende e nell'ambito degli obiettivi di flessibilità previsti dal Regolamento UE 852/2004 e Regolamento UE 853/2008, cosiddetto "pacchetto igiene".

A tal fine vengono definiti i destinatari degli interventi, le modalità per l'avvio dell'attività, i prodotti ed i locali oggetto della disciplina, mentre per quanto concerne i requisiti strutturali ed igienico sanitari dei locali si rinvia ad un regolamento. E' prevista inoltre l'emanazione da parte della Giunta regionale di linee guida per la definizione delle procedure di autocontrollo.

La legge in questione porta a compimento un iter legislativo lungo e complesso che era iniziato nel corso della precedente legislatura con la presentazione della proposta di legge 239 su iniziativa del Consigliere Mauro Romanelli (Sel).

Il testo della suddetta proposta di legge era stato rielaborato dagli uffici del Consiglio e della Giunta e fatto proprio dalle due commissioni referenti (Agricoltura e Sviluppo economico) in data 1 ottobre 2014. La proposta di legge è poi rimasta giacente agli atti delle due commissioni referenti fino al termine della legislatura.

Nel 2016 erano state presentate due proposte di legge (pdl 99 e pdl 100) che riprendevano in gran parte i contenuti della proposta di legge 239. La prima, di iniziativa del gruppo consiliare Sì Toscana a Sinistra era sostanzialmente identica alla proposta di legge 239; l'altra presentata da alcuni consiglieri del PD si differenziava in alcuni aspetti tra cui principalmente quello della previsione dell'emanazione di un regolamento di attuazione, anziché un allegato alla stessa legge, per quanto concerneva l'individuazione dei piccoli quantitativi di prodotti agricoli e dei requisiti igienici dei locali.

L'istruttoria delle proposte di legge ha necessitato tempi lunghi: nelle seduta di commissione dedicata alla loro illustrazione è stato deciso un percorso comune per arrivare ad un testo condiviso. Vi è stata poi una fase di sospensione durante la quale il lavoro istruttorio del gruppo di lavoro politico-tecnico

appositamente costituito è comunque proseguito fino alla presentazione di un testo unificato, sul quale si sono successivamente svolte le consultazioni e le audizioni. Il gruppo di lavoro ha conseguentemente analizzato le osservazioni pervenute e predisposto alcune modifiche al testo, in particolare i proponenti hanno suggerito di sostituire la previsione relativa ai “piccoli quantitativi di prodotti” con quella della dimensione del mercato locale identificato nel territorio della provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle province contermini.

La commissione ha poi nuovamente iscritto la proposta di legge nella seduta dell’8 marzo 2018, nel corso della quale sono state illustrate le modifiche al testo proposte dal gruppo di lavoro, ed ha licenziato la proposta di legge con voto unanime.

4. ACQUACOLTURA IN MARE

Nell’ambito dell’attività legislativa prodotta dalla seconda commissione è stata approvata la legge regionale 30 maggio 2018, n. 26 (Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005).

In particolare la legge interviene sui seguenti aspetti:

- disciplina della procedura amministrativa relativa all’avvio dell’attività di acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della regione;
- modifiche alla disciplina della commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura;
- aggiornamento della normativa relativa alla programmazione degli interventi regionali alle sopravvenute norme generali in materia.

Con la disciplina della procedura amministrativa per l’avvio dell’attività di acquacoltura in mare la Regione intende esercitare dunque la propria competenza legislativa in materia di pesca ed acquacoltura.

La necessità di assoggettare l’avvio dell’attività di acquacoltura in mare ad una procedura amministrativa era stata avvertita dal legislatore statale già da alcuni anni. Infatti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all’articolo 59, commi 11 e 12, il legislatore statale ha assoggettato ad autorizzazione ministeriale l’esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.

Tuttavia il legislatore statale, nella stessa disposizione, ha previsto una clausola di cedevolezza secondo la quale la competenza statale al rilascio dell’autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa.

Pertanto l’entrata in vigore della disciplina regionale contenuta nella presente legge comporterà la disapplicazione in Toscana del comma 11

dell'articolo 59 sopra citato e l'obbligo di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per tutti gli impianti posti a qualunque distanza dalla costa.

5. PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La legge regionale 3 luglio 2018, n. 3 (Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge regionale. Modifiche alla l.r. 7/2005) interviene per superare un rilievo sollevato dal Governo in sede di verifica di legittimità delle modifiche, introdotte con la Legge regionale 59/2017 alla disciplina della pesca nelle acque interne.

Il rilievo del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare è riferito all'articolo 2, nella parte in cui non prevedeva l'esclusione, dall'ambito di applicazione della legge, delle acque interne presenti nelle aree protette. Quindi si modifica il suddetto articolo 2 inserendo la precisazione richiesta e, per evitare ulteriori dubbi interpretativi, si interviene anche sull'articolo 20 relativo al personale incaricato di svolgere la vigilanza sull'applicazione della legge, eliminando il riferimento agli agenti dipendenti dei parchi nazionali e regionali.

La legge inoltre interviene in materia di divieti di installazione delle reti da pesca e delle reti da posta, correggendo alcuni aspetti che non erano stati valutati opportunamente nella precedente modifica della legge regionale 7/2005.

Si segnala per completezza che nel periodo in esame è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 7/2005 (Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R), con il quale è stato sostituito il precedente decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R. Dalla sua entrata in vigore cesseranno di avere applicazione i regolamenti provinciali.

6. CAMMINI REGIONALI

Con la legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali) la Regione Toscana intende promuovere e valorizzare i cammini presenti nel proprio territorio affidandone la promozione a Toscana Promozione Turistica.

Inoltre si è voluto introdurre una disciplina del riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale diversi rispetto a quelli per cui si stanno realizzando i processi di riconoscimento dello status di itinerario culturale di interesse del Consiglio d'Europa o che di esso siano già in possesso.

La proposta di legge n. 173, divenuta legge regionale 35/2018, è stata assegnata in congiunta alla Seconda e Quarta Commissione. Il testo della proposta, come inizialmente formulato, ha subito notevoli cambiamenti a seguito di un complesso lavoro istruttorio svolto da un gruppo di lavoro tecnico.

In particolare l'ufficio legislativo aveva espresso criticità circa la possibilità di concedere una procedura semplificata per il recupero di manufatti esistenti, destinati all'ospitalità dei fruitori dei cammini, dislocati in una fascia di trecento metri dal cammino stesso.

In considerazione di tali rilievi il proponente ha ritenuto opportuno stralciare la parte relativa alle agevolazioni edilizie, proponendo l'approvazione di una risoluzione collegata alla proposta di legge.

Sempre in accoglimento dei rilievi dell'ufficio legislativo, è stato introdotto l'articolo 4 al fine di chiarire che la disciplina dei cammini, in caso di attraversamento di aree protette naturali, deve essere conforme alla normativa statale e regionale in materia di aree protette salvaguardando le competenze degli enti di gestione delle aree suddette.

Infine si prevede l'emanazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento, previo parere degli enti di gestione delle aree naturali protette interessati dai percorsi dei cammini, che definirà alcuni aspetti quali i contenuti dell'istanza di riconoscimento, i requisiti minimi in termini di distanza delle tappe in cui ciascun cammino obbligatoriamente deve articolarsi, la tipologia e la frequenza di servizi minimi per la sicurezza degli utenti i cammini locali di interesse locale, la segnaletica da dislocare lungo gli stessi, le modalità di rappresentazione cartografica omogenea, il logo identificativo regionale.

7. APICOLTURA

La legge regionale 7 agosto 2018, 49 (Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009) è finalizzata a recepire nell'ordinamento regionale le recenti disposizioni in materia di apicoltura, introdotte a livello legislativo nazionale con la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

In particolare la legge prevede la revisione delle procedure amministrative per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di apicoltura, attraverso l'obbligo di registrazione e aggiornamento degli apiari nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA).

Si prevedono inoltre procedure semplificate per chi svolge l'attività di apicoltura per autoconsumo. In tal caso, infatti, trattandosi di un'attività non commerciale, non è previsto l'avvio del procedimento presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ma la comunicazione tramite l'accesso alla banca dati, con le modalità e nei termini di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014.

Inoltre, al fine di assicurare la corretta applicazione delle diverse procedure amministrative relative allo svolgimento dell'attività apistica, viene

introdotto un parametro oggettivo per delimitare l'ambito dell'attività svolta per autoconsumo, prevedendo il limite massimo di dieci arnie.

Infine, al fine di garantire una maggiore tutela delle api e degli insetti pronubi, la cui presenza è fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema, la proposta rivede anche la norma relativa al divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari che possono essere dannosi nei periodi di fioritura.

Il testo della proposta di legge come inizialmente presentato è stato riscritto a seguito dei rilievi dell'ufficio legislativo e del settore fattibilità. In particolare sono state apportate modifiche ed integrazioni al preambolo che dessero atto delle motivazioni per cui sono state abrogate le norme sul nomadismo e sugli apiari abbandonati.

E' stato convenuto di accogliere quanto indicato nella scheda di fattibilità rispetto all'opportunità di modificare la clausola valutativa esistente, prevedendo una riscrittura della stessa al fine di rendere più attuali, soprattutto in merito ai controlli ed alle sanzioni erogate in attuazione della legge, gli elementi informativi della relazione periodica inviata dalla Giunta regionale alla commissione consiliare.